

- (139) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. h)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 9)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.
- (140) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.
- (141) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.
- (142) Lettera sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.L. 15 febbraio 2007, n. 10*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 aprile 2007, n. 46*. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 1)*, *lett. b)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.
- (143) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (144) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 1)*, *lett. a)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.
- (145) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 2)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.
- (146) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 4)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.
- (147) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 6)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.
- (148) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189*.
- (149) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.
- (150) Comma così modificato dall'*art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002.
- (151) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *L. 30 ottobre 2014, n. 161*.
- (152) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d)*, *L. 30 ottobre 2014, n. 161*.
- (153) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*.
- (154) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 439 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, come modificato dall'*art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 375 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13* come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 109 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione.
- (155) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.
- (156) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, comma 2*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2. La medesima Corte, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
- (157) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, commi 3 e 3-quater*, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13, comma 3-quater*, sollevate in riferimento all'*art. 3* della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.
- (158) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-18 aprile 2008, n. 111 (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 27 giugno 2012, n. 170 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, come modificato dall' *art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, promosse in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione.

(159) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 417 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dall' *art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall' *art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002*, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241* convertito, con modificazioni, nella *legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 9 - 18 febbraio 2011, n. 59 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(160) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 143 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, introdotto dall' *art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(161) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 109 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come sostituito dal *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall' *art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e dell'art. 14 del medesimo *decreto legislativo n. 286 del 1998*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(162) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione; la stessa Corte, con ordinanza 5-16 marzo 2007, n. 84 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(163) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 142 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1º luglio 2005, n.261 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come modificato dall' *art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. La Corte, con altra sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come sostituito dall' *art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e di seguito modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5*, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(164) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(Omissis)

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) (207)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' *articolo 13*, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell' *articolo 9*;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;⁽²⁰⁶⁾⁽²⁰⁹⁾

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.⁽²¹⁰⁾

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.⁽²⁰⁸⁾

(206) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 22, lett. p)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(207) Rubrica così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. g)*, n. 1); D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(208) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. g)*, n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(209) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 481 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 158 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 361 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

(210) La Corte costituzionale: con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell' *art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40*, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 232 (Gazz. Uff. 11 luglio

2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 252 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione; con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 260 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 161 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 162 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 192 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione; con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 444 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione; con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 397 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione; con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all' *articolo 45*, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. ⁽²¹¹⁾

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

(Omissis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

Roma, data del protocollo

Ai Sigg. Prefetti di:

BARI- BRINDISI-CALTANISSETTA
CROTONE-GORIZIA-MILANO
ROMA-TORINO-TRAPANI

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
-Segreteria del Dipartimento
-Direzione Centrale dell'immigrazione
e della Polizia delle Frontiere

e.p.c.

Al Gabinetto del Ministro

SEDE



Ministero dell'Interno
D.L.C.I. - Servizi Civili

Protocollo 0014183 del 25/11/2014
UOR: A1 -
T. 0100/0034



0014183 251114

OGGETTO Regolamento unico dei CIE, recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 286/1998 e successive modificazioni".

L'attività di questo Dipartimento è costantemente rivolta ad un'attenta opera di verifica e di monitoraggio sulle condizioni di vita assicurate nei centri governativi ed, in particolar modo, nei Centri di Identificazione ed Espulsione, ove a causa delle condizioni di trattenimento è necessario garantire allo straniero il pieno rispetto dei principi fondamentali di libertà e dignità della persona.

In particolare, è stata ravvisata l'esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l'organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nel territorio nazionale e per l'erogazione dei servizi all'interno degli stessi.

In linea con questo orientamento, tra le iniziative intraprese nel corso dell'anno, particolare importanza è da attribuire al Regolamento recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione", approvato con decreto del Ministro in data 20 ottobre 2014, con cui è stata adottata una disciplina unica per tutti i centri.

Il Regolamento Unico è il frutto di un lavoro coordinato da questo Dipartimento, unitamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, e ad un Tavolo Tecnico, appositamente costituito, di cui hanno fatto parte il Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale di Sanità, Medici Senza Frontiere, l'INMP, la Croce Rossa Italiana.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

Detto Regolamento Unico supera le difformità di trattamento in precedenza rilevate e a tutela del rispetto dei diritti umani ed individuali degli ospiti dei CIE uniforma le condizioni di trattenimento degli ospiti ed i diritti ed i doveri di cui sono titolari, stabilendo i criteri e le modalità organizzative della gestione quotidiana delle strutture, con particolare riferimento alla erogazione dei beni e dei servizi previsti dal vigente Capitolato d'appalto.

Per assicurare all'interno dei Centri il pieno rispetto del diritto alla salute il Regolamento disciplina inoltre il servizio di assistenza sanitaria in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Viene inoltre determinata la dotazione minima dell'ambulatorio per la quale, se insufficiente, si chiede di inoltrare apposita richiesta entro il 5 dicembre p.v., al fine dell'impegno e del relativo ordine di accreditamento nel corrente esercizio finanziario.

Per quanto concerne l'accesso ai centri, gli articoli 5,6,7 dell'allegato 1 indicano le procedure amministrative che le Prefetture devono adottare per rilasciare l'autorizzazione ai soggetti interessati e le modalità standardizzate per lo svolgimento delle visite.

Particolare rilievo assume l'allegata "Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE" (all. 1a), che sancisce, tra gli altri, il diritto ad essere informato, ad esprimersi nella propria lingua o in altra conosciuta, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza epistolare e telefonica.

Nel trasmettere il Regolamento Unico con i relativi allegati, si invitano le SS.LL. a monitorarne la corretta applicazione all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione di rispettiva competenza territoriale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Morcone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morcone', written over the printed name.



Al Ministro dell'Interno

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 14, che rispettivamente prevedono l’istituzione dei centri di identificazione ed espulsione per il trattenimento del cittadino straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione e modalità di trattenimento idonee ad assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità umana;
- VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al “Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ed in particolare il comma 11 dell’articolo 20, che prevede l’applicazione dell’art. 13, comma 5 bis, del citato Testo unico ai cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli articoli 21, 22 e 23 sulle modalità di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;
- VISTO il comma 8 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato, che altresì prevede l’adozione da parte del Prefetto delle disposizioni occorrenti per regolare le modalità di permanenza e l’erogazione dei servizi all’interno dei centri in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’Interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 21 novembre 2008, recante lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di accoglienza, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e dei centri di identificazione ed espulsione;
- RAVVISATA l’esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l’organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nei territori nazionali e per l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Per motivi indicati in premessa, è approvato il regolamento recante criteri per l'organizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno
DLCI - Servizi Civili

Protocollo 0012700 del 20/10/2014
UOR: A2 -
T. 0073/0061



0012700 201014



Al Ministro dell'Interno

ALLEGATO 1

Regolamento recante: "CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Articolo 1 (Disposizioni generali)

Allo straniero e/o al cittadino comunitario (di seguito, "straniero") trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (di seguito, Centro), è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua religione, del suo stato di salute fisica e psichica, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal centro.

Articolo 2 (Informazioni allo straniero)

Al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero viene informato, a cura del personale dell'Ente gestore addetto al ricevimento, coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale durante il suo orario di servizio, dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento, e delle regole di convivenza all'interno della struttura.

Ai fini di cui al comma 1, l'ente gestore mette a disposizione, tramite affissione e consegna allo straniero:

- 1) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura;
- 3) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- 4) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura.

Le informazioni di cui al presente articolo sono rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero. Il materiale informativo di cui al comma 2 in ogni caso è tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo.



Al Ministro dell'Interno

Articolo 3

(Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette.

Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena.

In presenza di elementi che possano determinare l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, e nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività.

Le visite mediche all'interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Il presidio sanitario è allestito in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 b) del presente regolamento, ed è dotato delle forniture riportate nell'elenco allegato 1 c) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per ogni straniero è predisposta, a cura del medico responsabile del Centro, una scheda sanitaria, che indica l'esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l'esito delle cure prestate. Una copia della scheda sanitaria è rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal Centro. In caso di trasferimento in un altro Centro, un'ulteriore copia della scheda è consegnata



Al Ministro dell'Interno

al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.

Nel presidio sanitario di cui al comma 3 è assicurata la presenza di personale medico, in modo da garantire, oltre all'orario giornaliero di servizio presso il centro, la reperibilità per l'intera giornata comprese le ore notturne, ed è assicurata la costante presenza del personale paramedico per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. L'ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico, in conformità alle prescrizioni del capitolato d'appalto.

Se a seguito delle visite effettuate nel Centro ai sensi del comma 2 emerge la necessità di trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure, il medico responsabile informa il direttore del Centro che provvede tempestivamente a disporre l'accompagnamento dello straniero, con la scorta della forza pubblica. Se si riscontra l'esigenza di cure immediate, il medico o il personale paramedico presenti nel Centro, avvertono la struttura pubblico - sanitaria per il pronto soccorso dello straniero ed il suo eventuale trasferimento in ospedale.

Al fini di cui al comma 5, il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'articolo 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di **protocolli d'intesa**, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1 d).

Articolo 4

(Servizi all'interno del Centro)

L'ente gestore assicura la predisposizione e la fruibilità dei servizi previsti nel contratto di appalto per la gestione del Centro, stipulato con la Prefettura sulla base dello schema unico di capitolato d'appalto per la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione, approvato con decreto del Ministro dell'Interno, e ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .

Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, in particolare, il gestore:

- a) assicura la custodia di effetti e risparmi personali degli stranieri, fermo restando che non è consentito introdurre ovvero detenere strumenti atti ad offendere, compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini,



Il Ministro dell'Interno

- fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe ed affini, e quanto altro sia in grado di poter compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone. La consegna e l'uso di penne e matite, vietato all'interno dei moduli abitativi, deve comunque avvenire sotto la stretta sorveglianza dell'ente gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze. In sostituzione di accendini e/o fiammiferi, vietati all'interno del Centro, la struttura dovrà essere dotata di sistemi di accensione piezoelettrici a muro, ai fine di scongiurare ogni possibile pericolo di incendi;
- b) assicura la custodia degli effetti personali e dei bagagli non ammessi al Centro, salvo le generali disposizioni di legge in materia di sequestri giudiziari ed amministrativi. Il gestore è altresì incaricato della preparazione e custodia dei bagagli dell'ospite, in numero e peso consentiti dal vettore utilizzato per l'esecuzione del rimpatrio;
- c) attiva, con la collaborazione della Prefettura, procedure per il recupero delle merci spettanti agli stranieri per il lavoro svolto all'interno di un istituto carcerario.
- d) assicura il servizio di mensa tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche. I pasti sono serviti in locali adibiti a mensa ed in fasce orarie predeterminate, articolate anche in più turni. Al termine di ogni pasto, e del relativo turno ove previsto, le persone fanno ritorno senza indugio ai propri alloggi. Le modalità di somministrazione dei pasti possono essere temporaneamente modificate, su richiesta del responsabile del dispositivo di vigilanza, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L'ente gestore adotta ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso la scelta di materiali idonei, al fine di evitare un eventuale utilizzo improprio degli oggetti necessari per il consumo dei pasti;
- e) individua i locali adibiti ad alloggio anche sulla base delle esigenze segnalate dalle forze di polizia presenti nel Centro. Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie da cui possono derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello



Al Ministro dell'Interno

stesso sesso. Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coppie di coniugi. In quest'ultimo caso, se non può essere allestito uno spazio apposito, o assicurata l'unità del nucleo familiare attraverso il trasferimento ad altro Centro, è comunque assicurata ai coniugi la possibilità di colloqui diretti secondo modalità da concordare con il responsabile del servizio di vigilanza interna presso il Centro;

- f) cura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza, compresa l'affrancatura e la spedizione di telegrammi secondo le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici telegrafici e postali fissate nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 21, comma 3, del DPR n. 394/1999. La corrispondenza in arrivo è consegnata, a termini di legge e per ragioni di sicurezza, in presenza del personale di polizia. Sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone. Allo straniero è consegnata, al momento dell'ingresso nel Centro e comunque prima della convalida, una tessera telefonica, secondo le modalità fissate nel citato decreto interministeriale sull'utilizzo dei servizi telefonici, postali e telegrafici. Su richiesta dello straniero, l'ente gestore comunica il trattenimento del predetto ai familiari, avvalendosi a tal fine anche del personale di associazioni di volontariato ammesse a svolgere attività di assistenza presso il Centro ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 394/1999;
- g) provvede alla fornitura di un buono economico pari al valore di euro 5 ogni due giorni spendibile all'interno del Centro per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc., in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto per la gestione del Centro;
- h) organizza le attività ricreative, sociali e religiose in modo da consentirne la fruizione giornaliera e in spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore predispose un calendario settimanale delle attività previste, da portare a conoscenza di tutti gli stranieri presenti. L'utilizzo di campi da gioco ubicati all'interno della struttura è effettuato secondo le modalità fissate dal



Al Ministro dell'Interno

direttore del Centro, d'intesa con la Prefettura e la Questura. La fruibilità giornaliera dei campi da gioco è assicurata secondo turnazioni, salva la presenza di situazioni connesse all'ordine ed alla sicurezza nel Centro, che temporaneamente ne escludono l'utilizzo. E' comunque consentita la fruibilità quotidiana degli spazi all'aperto;

- i) verifica costantemente il buon funzionamento del Centro, con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Prefettura i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti.

Articolo 5

(Accesso del personale in servizio presso i centri)

E' consentito l'ingresso nel Centro:

- a) alle Forze dell'Ordine, al Giudice competente, al personale della ASL competente ed al personale della Prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- b) agli appartenenti all'ente gestore per motivi di servizio e secondo i turni predisposti, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista;
- c) ai dipendenti appartenenti alle ditte di manutenzione impianti, di servizio catering e servizi di pulizia ed altro, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista fornita dall'ente gestore.

Oltre al personale di cui al comma precedente, possono accedere all'interno del Centro gli appartenenti agli enti, le associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, eventualmente ammesse a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'ente gestore. In particolare, le collaborazioni possono riguardare i servizi di:

- a) Interpretariato;
- b) Informazione legale;
- c) Mediazione culturale;
- d) Supporto psicologico;
- e) Assistenza sociale;



Al Ministro dell'Interno

f) Attività ricreative .

Le attività svolte ai sensi del comma precedente possono integrare ma non sostituire quelle assicurate dall'ente gestore ai sensi del contratto d'appalto.

Le liste dei nominativi del personale delle lettere b) e c) del 1 comma, nonché del comma 2, curate ed aggiornate dall'ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

Tutto il personale di cui ai precedenti commi, che svolge la propria attività di servizio presso il Centro, nonché il personale delle ditte che forniscono beni e servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture, deve portare in maniera visibile il cartellino di riconoscimento recante l'indicazione della mansione/funzione svolta ed è soggetto agli eventuali controlli disposti dagli operatori addetti alla vigilanza del Centro.

Articolo 6 (Accesso ai centri)

Possono accedere al Centro in qualunque momento senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva segnalazione alla Prefettura:

- ✓ membri del Governo e del Parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ membri del Parlamento europeo, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ magistrati nell'esercizio delle funzioni;
- ✓ delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati;
- ✓ Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute.

Le visite dei soggetti indicati al comma 1 possono anche comprendere colloqui con gli stranieri presenti nel Centro, che ne facciano richiesta, ove il responsabile del servizio di vigilanza interna non rilevi rischi per la sicurezza degli ospiti. I visitatori sono accompagnati dal personale dell'ente gestore per tutta la durata della visita ed eventualmente da un funzionario della Prefettura.

E' altresì consentito l'accesso ai centri, previa autorizzazione della Prefettura, dei seguenti soggetti :



Al Ministro dell'Interno

- a) rappresentanti di enti, associazioni di volontariato o di cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati con il Ministero dell'Interno o con la Prefettura;
- b) garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri rientranti nell'ambito della relativa competenza territoriale.

La richiesta di autorizzazione di accesso ai centri da parte dei seguenti soggetti deve essere indirizzata alla competente Prefettura, con congruo anticipo rispetto alla data di accesso richiesta, onde consentire alla Prefettura di acquisire il nulla osta della Questura e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5:

- a) giornalisti e foto- cineoperatori;
- b) ministri di culto su richiesta dello straniero;
- c) coniuge, figli e familiari dello straniero;
- d) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero;
- e) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 4, la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, invia tempestivamente le richieste ai competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per il preventivo parere. La Prefettura, acquisito il parere favorevole del Dipartimento, autorizza l'ingresso e comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate. Per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, la Prefettura può rilasciare un'unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.

Le riprese video fotografiche e/o registrazioni audio della struttura o delle sue immediate pertinenze, nonché degli stranieri ovvero del personale che presta servizio nei Centri a qualsiasi titolo, non sono consentite salvo espressa autorizzazione della Prefettura. Tale divieto sarà ribadito anche a mezzo di affissioni all'interno della struttura.

L'ente gestore assicura che le visite siano effettuate su sette giorni e nelle fasce orarie stabilite dal Prefetto, d'intesa con il Questore, avendo cura di articolare i turni sia al mattino che al pomeriggio e in modo che ciascun turno non sia inferiore a due ore.

Per motivate esigenze di ordine organizzativo il ricevimento può essere ritardato, fatti salvi casi particolari di autorizzazione in deroga. Qualora